

Ordini di pagamento a debito del conto di una successione

Oggetto: **Legittimazione** Numero del caso: **2018/24**

Una coerede aveva chiesto alla banca di addebitare sul conto intestato alla de cuius due fatture. La prima riguardava delle spese da lei sostenute prima del decesso della de cuius. La seconda era stata emessa da un ufficio fiduciario incaricato dalla coerede. La banca si era rifiutata e aveva fatto dipendere l'esecuzione delle operazioni richieste dalla presentazione del certificato ereditario e dall'accordo di tutti gli eredi. La coerede si è quindi rivolta all'Ombudsman chiedendogli se non fosse possibile convincere la banca ad addebitare sul conto della de cuius entrambe le fatture, anche in mancanza del consenso dei numerosi coeredi. L'Ombudsman non ha però potuto agire nel senso da lei auspicato.

Stando alle informazioni della coerede, lei era stata l'unica persona di riferimento della zia, deceduta in età avanzata in una casa anziani. A suo dire, lei l'aveva assistita per anni e, dopo il suo decesso, si era avvalsa di una società fiduciaria per sbrigare determinate pratiche amministrative. La banca aveva saldato le spese funerarie addebitandole sul conto della de cuius. Essa aveva però rifiutato il pagamento della fattura per i servizi prestati dalla coerede e della fattura della società fiduciaria da essa incaricata, richiedendo per il loro addebito la presentazione del certificato ereditario e il consenso di tutti gli eredi. La coerede si era procurata il documento richiesto dalla banca. Stando alle indicazioni della coerede, esso menzionava oltre 10 eredi con i quali la defunta non aveva più avuto nessun contatto. Siccome il saldo del conto bancario era di poco superiore a 20'000 CHF, la coerede riteneva sproporzionato dover contattare gli altri eredi, in maggioranza a lei sconosciuti, per ottenere il loro consenso all'addebitamento del conto. Essa si è quindi rivolta all'Ombudsman per sapere se fosse possibile far addebitare alla banca, come richiesto, le fatture sul conto della successione e se, altrimenti, le si potesse vietare di contattarla ulteriormente riguardo al conto.

L'Ombudsman ha informato la coerede che la banca era unicamente autorizzata a dar seguito alle istruzioni del suo cliente o di una persona autorizzata a rappresentarlo. Con il decesso di un cliente, la comunione dei suoi eredi diventa, quale indivisione, partner contrattuale della banca. Secondo l'Ombudsman, fino alla divisione della successione, gli eredi possono disporre degli averi patrimoniali facenti parte della successione solo congiuntamente o tramite un loro rappresentante designato di comune accordo. Qualora alla banca vengano trasmesse delle fatture da saldare a carico del conto della successione, essa può pagarle unicamente se dispone di un corrispondente ordine della comunione ereditaria, oppure se sono adempiuti i requisiti di una gestione d'affari senza mandato ai sensi dell'art. 419 seg. del Codice delle obbligazioni. In base a queste disposizioni, nel caso di una successione, la banca deve verificare se il pagamento richiesto è nell'interesse presumibile di tutti i membri della comunione ereditaria. Se questa condizione è chiaramente adempiuta nel caso delle spese funerarie, ciò non è così per la fattura emessa dalla coerede per i suoi servizi. Secondo quanto da lei esposto, questi servizi erano stati prestati per diversi anni a titolo gratuito. Potevano quindi esser qualificati come atti di cortesia, forniti in virtù dei loro legami personali, e non come prestazioni a titolo oneroso. Per quanto concerne la fattura della società fiduciaria, si potrebbe invece sostenere che non si trattava di esborsi necessari. In altri termini, entrambe le fatture potrebbero essere contestate dai coeredi. Pertanto, nel rifiuto della banca di saldarle, l'Ombudsman non ha ravvisato nessun comportamento errato.

Inoltre, i membri della comunione ereditaria sono comproprietari dei beni appartenenti alla successione e, riservate le facoltà di rappresentanza e di amministrazione stabilite contrattualmente o per legge, esercitano congiuntamente i diritti della successione. Secondo l'Ombudsman, è quindi compito della coerede e degli altri eredi organizzarsi in veste di comunione ereditaria. Qualora questo non dovesse essere possibile, la legge prevede che, su richiesta di un coerede, l'autorità competente può nominare, fino alla divisione della successione, un rappresentante della comunione ereditaria. La relazione bancaria rimane inoltre attiva, di regola alle stesse condizioni contrattuali, fino alla sua disdetta e alla chiusura del conto. Per finire, l'Ombudsman non ha ravvisato nessuna possibilità di impedire alla banca di contattare nuovamente la coerede in merito al conto.

In conclusione, egli ha consigliato alla coerede di contattare gli altri eredi, così da organizzarsi come comunione ereditaria, trovare un accordo sul pagamento delle due fatture e liquidare la successione. In caso di disaccordo tra gli eredi, essa avrebbe potuto ricorrere a uno dei rimedi legali previsti a tal fine.